

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2242}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, FRACCHIA, BARGONE,
FERRARA, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, ORLANDI,
TORTORELLA, TRABACCHI, TURCO, VACCA**

Presentata il 27 gennaio 1988

Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende le indicazioni e gli orientamenti emersi nel dibattito sviluppatosi sin dall'VIII legislatura tra tutte le forze politiche. L'obiettivo che la proposta si prefigge è quello di un intervento riformatore dell'ordinamento giudiziario per adeguarlo ai principi costituzionali, per dare una risposta alla crisi della funzione giudiziaria, anche in previsione dell'imminente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Le linee fondamentali su cui si muove il progetto di legge sono innanzi tutto l'esigenza di ridefinire ruoli e funzioni dei consigli giudiziari quale articolazione periferica del Consiglio superiore della magistratura. Si intende cioè rafforzare l'autonomia, la trasparenza, la democrazia delle funzioni giudiziarie in ossequio al principio costituzionale della VII disposizione transitoria della Costituzione.

Il passaggio ad una reale gestione democratica, sotto il profilo qui considerato,

si attua dunque attraverso la trasformazione dei consigli giudiziari in organi pienamente rappresentativi e responsabili e il contestuale trasferimento a tali organi di una serie di prerogative e di funzioni appartenenti ai capi degli uffici, i quali, in mancanza di altri interlocutori legittimati, rischiano di assumere, oltre ogni ipotesi istituzionale vigente, la veste di mediatori tra i bisogni di giustizia delle comunità locali dello Stato. Alle esigenze ora delineate la presente proposta di legge intende corrispondere nella sua prima parte, relativa alla composizione, elezione, attribuzioni dei consigli giudiziari.

In tal senso la presente proposta di legge si differenzia da quelle presentate dal gruppo comunista nell'VIII e nella IX legislatura nel prevedere la presenza nei consigli giudiziari di avvocati e docenti universitari di materie giuridiche, presenza che da una parte garantisce un rapporto effettivo del consiglio giudiziario con la realtà nella quale opera e, dall'altra, esalta le possibilità di controllo democratico sull'esercizio della giurisdizione.

Ancora, le nuove attribuzioni dei consigli giudiziari sono state individuate sulla scorta delle seguenti esigenze:

a) garantire il principio costituzionale in materia di precostituzione del giudice naturale attribuendo al consiglio giudiziario la predisposizione delle tabelle, l'assegnazione degli affari, la nomina degli estranei chiamati a partecipare all'esercizio della funzione giurisdizionale;

b) garantire un corretto e imparziale esercizio della giurisdizione mediante un effettivo controllo periodico sulla professionalità dei magistrati e mediante la vigilanza sul comportamento degli stessi, anche al fine di limitare i margini di casualità nell'esercizio dell'azione disciplinare;

c) assicurare, in chiave di vigilanza ma soprattutto in chiave propositiva, la funzionalità globale — attinente a risorse umane e strutturali — degli uffici giudi-

ziari mediante i poteri di indicazione dei magistrati chiamati a svolgere funzioni di collaborazione direttiva, di segnalazione ai capi degli uffici di eventuali deficienze e di suggerimento dei provvedimenti atti a rimuoverle, di presentazione di una relazione annuale sullo stato della giustizia nel distretto.

Nell'ambito di una riforma che trasferisce e disciplina, in direzione di una democratizzazione reale, prerogative importanti, è presente l'esigenza di una sburocratizzazione delle funzioni direttive. In questa direzione oltre che con le nuove attribuzioni conferite ai consigli giudiziari, si manifesta la necessità di superare il cristallizzarsi di centri di potere all'interno della magistratura, giungendo così ad un uso del potere realmente funzionale ad una amministrazione della giustizia efficiente e rispondente alle aspettative dei cittadini. Si aggiunga che, anche istituzionalmente, ai capi degli uffici competono poteri determinati: esercitati attraverso la partecipazione, secondo la propria facoltà discrezionale, ad ogni decisione; attraverso la distribuzione degli affari tra i magistrati; attraverso l'erogazione dei servizi e dei supporti organizzativi (personale ausiliario, strutture materiali) indispensabili all'esercizio della funzione e tali dunque da influenzarne i risultati. Appare opportuno quindi incidere sul sistema di conferimento degli incarichi in magistratura, affermando i principi della temporaneità e della rotazione.

Gli obiettivi più rilevanti della nostra proposta riguardano dunque: l'indipendenza dei giudici, la garanzia della libertà e del pluralismo della loro funzione, la professionalità e l'utilizzazione nei ruoli più adeguati. La democratizzazione ed il potenziamento dei consigli giudiziari, come organi intermedi di governo autonomo, si rendono assolutamente necessari per effetto dell'accresciuta complessità sociale e, parallelamente, dell'accresciuto peso della giurisdizione nella vita del Paese. Deriva da questa analisi, inoltre, il potenziamento del Consiglio superiore della magistratura, la valorizzazione del suo ruolo e la

creazione dei supporti necessari a svolgerlo appieno; la temporaneità e rotazione degli incarichi direttivi per democratizzare e rendere più efficiente e trasparente l'istituzione giudiziaria.

La presente proposta di legge si articola in quattro titoli: il primo (articoli 1-23), riguarda i consigli giudiziari; il secondo (articoli 24-34), riguarda il conferimento di funzioni direttive in magistratura; il terzo (articolo 35), riguarda la reversibilità delle funzioni; il quarto (articoli 36-37), affronta disposizioni transitorie e finali.

Onorevoli colleghi, nella consapevolezza dell'importanza istituzionale della riforma dell'ordinamento giudiziario e della complessità dei problemi che esso solleva, viene espressa la più ampia disponibilità alla valutazione di proposte e contributi che consentano di individuare soluzioni idonee per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario ai valori costituzionali ed alle esigenze di funzionalità ed efficienza della funzione giurisdizionale per garantire il reale esercizio del diritto alla giustizia da parte dei cittadini.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

CONSIGLI GIUDIZIARI

CAPO I.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE.

ART. 1.

(Composizione).

1. Il consiglio giudiziario è composto da dodici componenti, dei quali sette sono eletti tra i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto e quattro nominati tra professori universitari di ruolo in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio della professione forense. Ne fa parte, inoltre, di diritto, il Presidente della corte d'appello.

2. Il consiglio giudiziario dura in carica quattro anni ed ha sede presso la corte d'appello.

ART. 2.

(Comitato di presidenza).

1. Il consiglio giudiziario elegge tra i suoi componenti, con la maggioranza di essi ed a scrutinio segreto, un presidente scelto tra i magistrati, un vice-presidente scelto tra i membri laici ed un segretario, i quali costituiscono il comitato di presidenza.

2. Il comitato di presidenza dà impulso all'attività del consiglio e promuove la esecuzione delle sue deliberazioni.

ART. 3.

(Commissioni).

1. Il consiglio giudiziario può costituire al suo interno commissioni referenti.

ART. 4.

(Personale di segreteria).

1. Alla segreteria del consiglio giudiziario è addetto personale di cancelleria ed altro personale ausiliario della corte d'appello.

CAPO II.

ELEZIONE DEI COMPONENTI
E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO.

ART. 5.

(Nomina dei membri laici).

1. Il consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati e le facoltà di giurisprudenza della regione, elegge quattro componenti scelti tra professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed avvocati con almeno dieci anni di esercizio della professione forense.

2. La elezione avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza di quattro quinti dell'assemblea.

3. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista nel comma 2. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei quattro quinti dei votanti.

ART. 6.

(Presentazione delle liste per l'elezione dei componenti eletti tra magistrati).

1. L'elezione dei membri togati del consiglio giudiziario si effettua in collegio unico distrettuale, con il sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere sino a sette candidati senza distinzione di categoria.

2. Le liste debbono essere presentate da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto in numero pari al cinque per cento degli elettori e comunque non inferiore a dieci. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista.

ART. 7.

(Espressione del voto).

1. Ciascun elettore esprime il voto di lista ed eventuali voti di preferenza, in numero non superiore a due, nell'ambito della lista votata.

ART. 8.

(Svolgimento delle elezioni).

1. Per lo svolgimento delle elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1976, n. 89, intendendosi in esse sostituiti il termine di Corte di cassazione con quello di corte d'appello ed il termine Consiglio superiore della magistratura con quello di consiglio giudiziario.

ART. 9.

(Assegnazione di seggi).

1. Al fine dell'assegnazione dei seggi si divide per sette il numero dei voti validi espressi nel collegio.

2. A ciascuna lista quindi si attribuisce un numero di seggi pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei voti validi che essa ha conseguito per il quoziente previsto dal comma 1.

3. Nel caso che i seggi così assegnati siano inferiori a sette, i rimanenti si attribuiscono, in ordine decrescente, alle liste che hanno i maggiori resti.

4. Nell'ambito di ciascuna lista i candidati sono eletti secondo l'ordine delle preferenze ricevute. Nel caso di parità o di mancanza di preferenze prevalgono i candidati che precedono secondo l'ordine della lista.

ART. 10.

(Cause di ineleggibilità).

1. Per l'eleggibilità dei componenti togati del consiglio giudiziario valgono le disposizioni dell'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

2. Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che abbiano fatto arte del consiglio giudiziario per il cui rinnovo vengano indette le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza dell'incarico.

ART. 11.

(Reclami).

1. I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali si presentano al Consiglio superiore della magistratura entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

2. Il Consiglio superiore della magistratura decide sui reclami entro quindici giorni dalla loro presentazione.

ART. 12.

(Rinnovo del consiglio).

1. Le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario vengono indette contem-

poraneamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio giudiziario rimane in carica il consiglio precedente.

CAPO III.

ATTRIBUZIONI.

ART. 13.

(Competenza per territorio).

1. Il consiglio giudiziario esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti gli uffici giudiziari del distretto.

ART. 14.

(Attribuzioni).

1. Il consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

a) forma, ogni anno, su proposta dei titolari degli uffici direttivi, i progetti per l'eventuale suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari del distretto, per la destinazione dei magistrati a tali sezioni e per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni ed ai singoli magistrati, applicando in relazione alle esigenze concrete degli uffici le direttive del Consiglio superiore della magistratura. Stabilisce le funzioni proprie di ciascun magistrato e precisa i modi di supplenza nei casi di impedimento temporaneo, quando non siano già disposti dalla legge. I progetti sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura con i reclami e le osservazioni che li concernono e con i verbali delle assemblee degli uffici giudiziari di cui alla lettera a) dell'articolo 21;

b) formula proposte al Consiglio superiore della magistratura per il conferimento degli uffici previsti dall'articolo 31:

c) decide sulle richieste e sui reclami dei magistrati in ordine alle materie previste dalle lettere precedenti;

d) effettua ogni biennio un esame dell'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione e della capacità tecnico-professionale, della laboriosità e della diligenza, con particolare riferimento ai prospetti statistici relativi al flusso di lavoro degli uffici giudiziari ed al termine di deposito dei provvedimenti giurisdizionali. Redige al riguardo rapporti da trasmettersi al Consiglio superiore della magistratura e da inserirsi nei fascicoli personali. Ciascun magistrato ha diritto di ricevere comunicazione del rapporto che lo riguarda e di impugnarlo davanti al Consiglio superiore della magistratura nel termine di quindici giorni dalla comunicazione;

e) decide sulle aspettative e i congedi;

f) delibera sulla nomina e revoca dei vice-pretori onorari, dei conciliatori, dei vice-conciliatori, nonché dei componenti estranei alla magistratura delle sezioni specializzate;

g) fornisce pareri al Consiglio superiore della magistratura in ordine alle progressioni ed ai trasferimenti dei magistrati, ai conferimenti ai magistrati di incarichi per funzioni amministrative o comunque estranee a quelle istituzionalmente loro proprie;

h) vigila sul comportamento dei magistrati, segnalando i fatti suscettibili di comportare responsabilità disciplinari ai titolari dell'azione disciplinare e al Consiglio superiore della magistratura;

i) vigila sul funzionamento degli uffici giudiziari, indicando ai titolari degli uffici direttivi le eventuali deficienze e proponendo i provvedimenti diretti a rimuovere le cause di esse ed a migliorare l'organizzazione dei servizi;

l) svolge ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito delle sue funzioni istituzionali:

m) nel mese di gennaio di ogni anno presenta in una seduta pubblica la relazione sullo stato della giustizia nel distretto nell'anno precedente.

ART. 15.

(Esercizio dell'attività).

1. Al fine dell'espletamento dei propri compiti, il consiglio giudiziario dispone indagini, conosce gli atti ed i risultati delle ispezioni promosse dal Ministero di grazia e giustizia, riceve istanze e osservazioni dai magistrati, dagli enti locali, dalle organizzazioni sindacali ed in genere dai cittadini.

CAPO IV.

FUNZIONAMENTO.

ART. 16.

(Insediamento).

1. Il presidente della corte d'appello, entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, convoca il consiglio giudiziario che, nella prima seduta, elegge il comitato previsto dall'articolo 2.

ART. 17.

(Deliberazioni).

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, tra i quali almeno due componenti laici. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

ART. 18.

(Pubblicità delle sedute e degli atti).

1. Le sedute del consiglio giudiziario sono pubbliche salvo che, per particolari questioni, il consiglio deliberi altrimenti.

2. Le deliberazioni sono rese pubbliche presso gli uffici del distretto, salvo che il consiglio disponga altrimenti; esse in ogni caso vengono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura.

3. Sono in ogni caso pubblici i dati relativi ai flussi di lavoro.

4. Il Consiglio superiore della magistratura può chiedere e deve ottenere qualunque atto del consiglio giudiziario.

ART. 19.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà:

a) di chiedere al consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della giustizia nel distretto;

b) di conoscere i risultati delle indagini promosse dal consiglio giudiziario;

c) di ottenere copia di tutti gli atti di esso.

2. Inoltre il Ministro di grazia e giustizia interviene, anche tramite un suo delegato, alle riunioni del consiglio giudiziario, quando lo ritiene opportuno o quando ne è richiesto dal comitato di presidenza, per fare comunicazioni o per dare chiarimenti.

ART. 20.

(Vigilanza del Consiglio superiore della magistratura e scioglimento del consiglio giudiziario).

1. Il consiglio giudiziario svolge la propria attività sotto la vigilanza del Consiglio superiore della magistratura.

2. Quando ne diviene impossibile il funzionamento, il consiglio giudiziario è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, sentiti i comitati di presidenza dello stesso consiglio giudiziario.

3. Le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

ART. 21.

(Assemblea degli uffici).

1. L'assemblea dei magistrati è convocata, per ogni ufficio, dal capo di esso, che la presiede, per discutere di questioni inerenti all'amministrazione della giustizia:

a) annualmente, al fine della formulazione delle proposte per i progetti previsti dalla lettera a) dell'articolo 14;

b) quando ne fa richiesta scritta almeno il quaranta per cento dei magistrati dell'ufficio;

c) quando il consiglio giudiziario o il capo dell'ufficio lo ritengono opportuno;

d) per la discussione annuale sullo stato della giustizia.

2. L'assemblea può esprimere risoluzioni ed ordini del giorno, che non sono però vincolanti per il consiglio giudiziario né per il capo dell'ufficio.

ART. 22.

(Posizione giuridica dei componenti togati).

1. Per le incompatibilità, sospensioni e decadenze dei componenti togati del consiglio giudiziario si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo IV della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni o integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 35.

2. I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 23.

*(Sostituzione dei componenti eletti
tra i magistrati).*

1. Quando, prima della scadenza del consiglio giudiziario, un componente eletto tra i magistrati cessa dalla carica per perdita dei requisiti di eleggibilità o per altra ragione, viene sostituito, entro trenta giorni, dal primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine delle preferenze.

2. Quando, per mancanza di candidati non eletti, la sostituzione non può aver luogo nell'ambito della stessa lista, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal consiglio giudiziario entro sessanta giorni dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire.

3. L'elezione avviene secondo le modalità previste dal capo II, in quanto applicabili, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non può contenere candidati in numero superiore a quello dei sostituiti da eleggere.

TITOLO II

CONFERIMENTO DI FUNZIONI
DIRETTIVE IN MAGISTRATURA

ART. 24.

(Uffici direttivi).

1. Sono considerati direttivi i seguenti uffici:

a) presidente della Corte di cassazione;

b) procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) presidente di sezione della Corte di cassazione:

d) presidente di corte d'appello e procuratore generale presso la stessa corte;

e) presidente di tribunale, procuratore della Repubblica e presidente di tribunale di sorveglianza;

f) presidente del tribunale per i minorenni e procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale;

g) dirigente dell'ufficio di istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;

h) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

ART. 25.

(Nomina).

1. Gli uffici direttivi sono conferiti, a domanda, dal Consiglio superiore della magistratura, il quale nel deliberare, tiene conto anche delle valutazioni e dei pareri previsti dall'articolo 14.

2. Resta fermo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

ART. 26.

(Durata nell'ufficio).

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica quattro anni.

2. La proroga dell'incarico è ammessa soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui tale impossibilità permane.

3. Per il termine di due anni dal conferimento dell'incarico, il titolare di un ufficio direttivo non può chiedere di essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede.

ART. 27.

(Condizioni per la nomina).

1. Fuori dei casi relativi alle lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 24, al magistrato cui sia stato attribuito un ufficio direttivo può conferirsene un altro soltanto una volta, decorsi almeno quattro anni dalla effettiva cessazione dell'incarico precedente.

2. Gli uffici direttivi della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo deve avere luogo entro il successivo biennio.

3. Restano fermi gli altri requisiti previsti dalla legge per la nomina ad uffici direttivi.

ART. 28.

*(Cessazione dall'ufficio
per scadenza dell'incarico).*

1. Alla scadenza dell'incarico il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero se non ve ne sono di essere assegnato in soprannumero ad uno degli uffici giudiziari del comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.

ART. 29.

(Funzioni giurisdizionali).

1. Il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso la sezione dei rispettivi uffici indicata a tal fine nella tabella annuale.

ART. 30.

(Modifica del ruolo organico della magistratura).

1. Nel ruolo organico della magistratura sono soppressi i posti di avvocato generale presso la Corte di cassazione e di avvocato generale presso le corti di appello e sono sostituiti da altrettanti posti di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la corte d'appello.

ART. 31.

(Funzioni di collaborazione direttiva).

1. Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

a) presidente di sezione di corte di appello;

b) procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione e presso la corte di appello;

c) presidente di sezione di tribunale;

d) consigliere istruttore aggiunto;

e) procuratore della Repubblica aggiunto;

f) dirigente di sezione di pretura.

ART. 32.

(Nomina e durata dell'ufficio).

1. Gli uffici di collaborazione direttiva sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura a magistrati addetti agli uffici giudiziari interessati, su loro domanda e su proposta del consiglio giudiziario competente formulata in base alle attribuzioni conferitegli dall'articolo 14. lettera b).

2. I titolari degli uffici di cui all'articolo 31 durano in carica cinque anni.

3. È ammessa la proroga dell'incarico soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui permane tale impossibilità.

4. Gli uffici di collaborazione direttiva della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo deve avere luogo entro il biennio successivo.

5. Si applica il comma 1 dell'articolo 27.

ART. 33.

*(Modifica della legge
24 marzo 1958, n. 195).*

1. Nell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura emana, per l'assegnazione degli affari giudiziari ai magistrati, direttive improntate a criteri obiettivi e predeterminati ».

ART. 34.

(Distribuzione degli affari giudiziari).

1. Nella distribuzione degli affari giudiziari i titolari degli uffici previsti negli articoli 24 e 31 e il giudice incaricato dell'istruzione penale quando all'ufficio di istruzione sono applicati più giudici debbono attenersi alle direttive emanate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio giudiziario, potendovi derogare solo in casi eccezionali e con provvedimento motivato.

2. In caso di deroga, il capo dell'ufficio deve informare entro dieci giorni il Consiglio superiore della magistratura. Se non interviene un provvedimento di revoca entro i successivi dieci giorni, la deroga si intende confermata. Restano validi in ogni caso gli atti compiuti.

3. La revoca dei provvedimenti di assegnazione e la sostituzione anche per il compimento di singoli atti sono ammesse, con provvedimento motivato, soltanto nei casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio.

4. Il magistrato cui si riferisce il provvedimento di revoca o di sostituzione, entro sette giorni, può proporre reclamo al consiglio giudiziario, che decide nei successivi sette giorni.

5. Il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. L'accoglimento del reclamo non incide sulla validità degli atti compiuti, salva la facoltà di rinnovarli.

TITOLO III

REVERSIBILITÀ DELLE FUNZIONI

ART. 35.

(Funzioni di qualifica inferiore).

1. Ai magistrati possono essere conferite, a loro domanda, funzioni per le quali è richiesta una qualifica inferiore a quella relativa all'ufficio che ricoprono.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 36.

(Vacanze negli incarichi).

1. Le vacanze negli incarichi di cui agli articoli 24 e 31 che si determineranno nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge sono immediatamente annunciate sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia secondo le disposizioni dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o comunque rese note

immediatamente dal Consiglio superiore della magistratura ai fini del nuovo conferimento degli incarichi.

2. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione del comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

ART. 37.

(Trattamento economico dei componenti laici).

1. Il trattamento economico dei componenti laici dei consigli giudiziari è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai carichi di lavoro e ai compensi corrisposti ai giudici non togati delle sezioni specializzate presso i tribunali.